

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO

Cassa integrazione guadagni in deroga di cui al D.Lgs. 148/2015 e ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n° 27; dell'art. 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in Legge 13 ottobre 2020 n° 126; dell'art. 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dell'art. 12 del decreto-legge 09 novembre 2020, n. 149 e dell'art 13 del decreto-legge 30 novembre 2020 n° 157

Il giorno 17 dicembre 2020, si sono confrontati per lo svolgimento dell'esame congiunto previsto dall'art. 22, comma 1, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dall'art. 14, comma 4°, del D.Lgs. 148 del 23 settembre 2015:

- **LEVI STRAUSS ITALIA S.r.l.**, con sede legale in Milano, via Benigno Crespi 19, CF e P.IVA 09854170157 [di seguito anche la "**Società**"], in persona di Sabrina Sisti, Procuratore
- **CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza**, in persona di Roberta Rossetti
- **FILCAMS-CGIL Nazionale**, in persona di Luca De Zolt
- **FISASCAT-CISL Nazionale**, in persona di Aurora Blanca
- **UILTUCS Nazionale**, in persona di Emilio Fagnoli

[di seguito, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTUCS, congiuntamente, anche: le "**OOSS Nazionali**" e, unitamente alla Società e a Confcommercio, le "**Parti**"]

Premesso che

- a) con lettera inviata in data odierna [di seguito la "Comunicazione"], che qui viene integralmente richiamata, la Società ha comunicato la propria decisione di ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (di seguito: "CIGd") ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n° 27; dell'art. 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in Legge 13 ottobre 2020 n° 126; dell'art. 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dell'art. 12 del decreto-legge 09 novembre 2020, n. 149 e dell'art 13 del decreto-legge 30 novembre 2020 n° 157;
- b) la Società applica integralmente il CCNL del settore terziario distribuzione e servizi firmato da Confcommercio e ha Codice Statistico Contributivo INPS 70202, operando nel settore della vendita di capi di abbigliamento;
- c) alla data della Comunicazione la Società occupava (ed occupa attualmente) n. 229 dipendenti complessivi, di cui n. 168 inquadrati nel settore commercio e n. 59 lavoratori con contratto a chiamata inquadrati nel settore commercio ed ai quali si applica integralmente il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi Confcommercio, nonché n.2 dirigenti;
- d) il personale è dislocato su n. 30 unità produttive in n. 8 Regioni come da allegato n. 1 della Comunicazione;
- e) la Società sta subendo un grave pregiudizio per fatti imprevedibili e non imputabili alla medesima ossia a causa del perdurare dell'epidemia da COVID-19, che ha dapprima determinato un drastico crollo delle vendite e che, dopo i provvedimenti legislativi che hanno imposto limitazioni alla circolazione delle persone e la chiusura dei negozi al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia, ha di fatto generato l'impossibilità per i dipendenti di svolgere la propria attività, con la chiusura totale o parziale dei punti vendita nonché a causa di un generale calo dell'attività;
- f) il suddetto grave pregiudizio e la conseguente grave crisi aziendale è destinato a protrarsi anche nel prossimo futuro, anche qualora dovesse essere nuovamente consentita l'apertura, totale o parziale, dei negozi e la circolazione delle persone;

LEVI STRAUSS ITALIA SRL
HR Specialist
Un Procuratore
Sabrina Sisti



- g) la Società non ha accesso agli ammortizzatori sociali ordinari previsti dal D.Lgs. 148/2015 in ragione del suo inquadramento INPS e ha accesso soltanto alla CIGS (avendo più di 50 dipendenti e versando quindi il relativo contributo);
- h) nell'attuale situazione e visto il vigente quadro normativo, per tutto quanto sopra, la Società ha possibilità di ricorrere alla CIGd e ritiene necessario, come già espressamente dichiarato nell'informativa di cui alla Comunicazione, presentare domanda per l'accesso a tale ammortizzatore sociale;
- i) le Parti hanno approfonditamente analizzato le motivazioni che rendono necessario il ricorso alla CIGd da parte della Società e hanno, quindi, compiutamente esperito l'esame congiunto previsto dalla legge, che si è svolto a livello centralizzato per tutte le unità / punti vendita della Società, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 51, D. Lgs. n. 81/2015.

Tutto ciò premesso

si conviene quanto segue.

1. Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.
2. Le Parti confermano che la Società si trova nelle condizioni per aver accesso al trattamento di CIGd a causa del grave pregiudizio determinato dall'emergenza epidemiologica COVID-19, come esposto nelle premesse.
3. La Società collocherà in cassa integrazione guadagni in deroga fino ad un massimo di 130 impiegati e 55 lavoratori a chiamata senza indennità di disponibilità che abbiano chiamate attive nei periodi coinvolti, come da Allegato 1.
I lavoratori sono in forza alla data del 09 novembre 2020, e hanno sede di lavoro nelle unità / punti vendita elencati nell'Allegato 1.
4. La collocazione in CIGd avverrà con le seguenti modalità:
 - Punti vendita situati nelle regioni Lombardia e Piemonte:
dal 02 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con inizio effettivo della sospensione dal 06 novembre 2020.
 - Punti vendita situati nelle restanti regioni, con l'eccezione del punto vendita di Roma via Del Corso, per il quale non è prevista la Cigd:
dal 09 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 con possibilità di sospensione a zero ore.
 - N° 3 dipendenti della sede amministrativa con mansione di Visual Merchandiser Manager **dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con riduzione orario.**
5. La sospensione dei lavoratori avverrà in base alle esigenze tecnico-organizzative aziendali e sarà prevista a zero ore o con riduzione oraria (che verrà gestita preferibilmente con modalità verticale, per giornate intere o multipli di esse).
6. I lavoratori in CIGd potranno essere richiamati temporaneamente in servizio, sulla base del criterio della rotazione compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali e di fungibilità professionale delle mansioni.
7. Il pagamento del trattamento di cassa avverrà con **anticipo dell'indennità Inps da parte dell'azienda.**
8. Su richiesta delle OOSS territoriali, le Parti si incontreranno, nelle forme possibili, al fine di verificare le modalità di attuazione della cassa integrazione.
9. Qualora dovessero essere emanati successivi norme di legge o provvedimenti obbligatoriamente applicabili alle sospensioni dal lavoro qui disciplinate e riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che prevedano condizioni di miglior favore per il trattamento del personale, le stesse integreranno quanto previsto dal presente accordo.

10. Il presente Accordo viene sottoscritto dalle OOSS Nazionali anche per conto delle OOSS territoriali (in via telematica in considerazione delle limitazioni derivanti dall'epidemia da COVID-19), in considerazione della centralizzazione della procedura su base nazionale come indicato nelle premesse, nel rispetto dell'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015.
11. Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver positivamente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.Lgs. 148 del 14 settembre 2015, comma 4°.
- Letto, confermato e sottoscritto

LEVI STRAUSS ITALIA S.r.l.

LEVI STRAUSS ITALIA SRL
HR Specialist
Un Procuratore
Sabrina Sisti

CONF COMMERCIO MI LO MB

FILCAMS-CGIL Nazionale

FISASCAT-CISL Nazionale

UILTUCS Nazionale